

A stylized illustration of two hands shaking, rendered in shades of green and teal, set against a blue background. The hands are positioned diagonally across the frame, with one hand on the left and the other on the right, meeting in the center.

Aspetti applicativi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. al settore agricolo


Ing. Abdul Ghani Ahmad

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

le opinioni espresse non impegnano necessariamente l'orientamento del Ministero del lavoro

A stylized illustration of two hands shaking, rendered in shades of green and teal, set against a blue background. The hands are positioned diagonally across the frame, with one hand on the left and the other on the right, meeting in the center.

il comparto dell'agricoltura, svolge un ruolo
importante nella vita culturale, economica e
politica del paese.

A stylized illustration of two hands shaking, rendered in shades of green and blue, set against a solid blue background. The hands are positioned diagonally across the frame, with one hand reaching from the bottom left and the other from the top right.

Il tasso di infortuni in questo settore è uno dei tassi più elevati se si considerano tutti i comparti.

Per ridurre il numero degli infortuni nelle imprese agricole serve :

prevenzione, formazione e innovazione

Campo di applicazione del decreto legislativo n.81/2008

- Ci sono modalità differenziate per tipologie di imprese, settori produttivi e lavoratori.

- il D.Lgs. n. 81/2008, è applicabile in tutti i settori economici e in tutte le aziende sia pubbliche che private, comprese le imprese familiari ed i lavoratori autonomi.
- esso riguarda in generale **il miglioramento** della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, riconfermando l'obbligo – da parte di tutti i datori di lavoro - di introdurre in ogni azienda, un **modello organizzativo diretto alla sistematica** individuazione e rimozione o diminuzione dei fattori di rischio presenti.

Definizioni ... nel settore agricolo ...

- **Datore di lavoro:**

titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto che ha la responsabilità **dell'organizzazione del lavoro** (non più organizzazione dell'impresa);

Titolare dei poteri decisionali e di spesa secondo un principio di effettività (esercizio di fatto).

- **Lavoratore:**

“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione”.

Sono equiparati (il socio lavoratore, l'associato in partecipazione, tirocinanti, allievi, volontari ...)

- Il D.Lgs 81/2008, si applica, rispetto al passato, in modo più esteso: esso contempla, infatti, oltre ai lavoratori subordinati ed ai soci delle società, anche i lavoratori autonomi che compiono specifiche opere o servizi, i componenti delle imprese familiari, i piccoli imprenditori (tali sono, nel settore agricolo, i coltivatori diretti).

- Si ribadisce che nei casi di rapporti di lavoro subordinato, le disposizioni previste nel decreto legislativo si applicano in modo “integrale”; mentre per le altre tipologie di lavoratori, si applicano unicamente talune specifiche disposizioni e non la totalità degli obblighi. (come di seguito ...)

I lavoratori

- *ai lavoratori sono equiparati :*
- *I soci delle società, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e soci delle società semplici del settore agricolo.*
- *I collaboratori familiari componenti l'impresa familiare (a condizione che prestino in modo continuativo la propria attività nella famiglia o nell'impresa familiare).
(collaboratori dell'imprenditore)*

Nei loro confronti il D.Lgs 81/2008 stabilisce che devono applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'art. 21.

L'obbligo di applicazione del D.Lgs 81/2008 nelle imprese agricole

- **Imprese individuali:**

Applicazione integrale del D.Lgs nei confronti dei lavoratori subordinati;

Applicazione del solo art. 21 nei confronti del titolare se coltivatore diretto, e dei suoi collaboratori familiari;

- **Soci delle società semplici**

Applicazione integrale del D.Lgs nei confronti dei lavoratori subordinati ed Equiparati;

Applicazione del solo art. 21 nei confronti dei soci che prestano la propria attività nella società.

- **Altre società**

Applicazione integrale del D.Lgs nei confronti dei lavoratori subordinati;

Applicazione integrale del D.Lgs nei confronti dei soci che prestano la propria attività nella società

Particolarità del settore ...

- Inoltre, per tenere conto della specificità del settore, nel quale molte aziende si avvalgono di lavoro subordinato anche solo per pochissime giornate nell'anno, il legislatore ha previsto regole particolari **per le imprese medie e piccole che operano nel settore agricolo**; entro il 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 81/2008 . !!!????
- Infatti all'articolo 3, comma 13 del D.lgs. 81/08, è prevista l'emanazione di disposizioni specifiche che avrebbero dovuto semplificare gli adempimenti relativi quantomeno alle fasi obbligatorie di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dallo stesso decreto; **tali semplificazioni, ove emanate, saranno valide per le sole imprese che impiegano lavoratori stagionali, ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti culturali aziendali.**
- *C.13 - In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti culturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.*

Computo dei lavoratori

- la presenza in azienda di un solo lavoratore subordinato per una sola giornata nell'anno è sufficiente per far sì di rientrare nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008;
- esistono alcuni punti del decreto legislativo che dovranno essere applicati in funzione del numero di lavoratori; cioè:
 1. Come detto poco anzi, della possibilità di autocertificare o di utilizzare le procedure standardizzate per la redazione della valutazione dei rischi (art. 29);
 2. dell'esigenza di effettuare la riunione periodica;
 3. dell'opportunità di eleggere il R.L.S.;
 4. dello svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34).

Esclusioni dal conteggio

- **non tutti i lavoratori devono essere computati; tenuto conto dello specifico settore agricolo, sono da escludere, tra gli altri:**
 - 1) il datore di lavoro della ditta individuale in quanto non considerato lavoratore
 - 2) i collaboratori familiari, ovvero i familiari che, in modo continuativo, prestino la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare
 - 3) le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (in quanto esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276)
 - 4) le attività lavorative quali i piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici, che, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurino rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (D.Lgs 276/2003, art. 70 comma 2).
 - 5) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti
 - 6) i lavoratori autonomi che, pattuito un corrispettivo, si impegnino a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (es.: contoterzisti).

Conteggio per particolari tipologie di lavoro

- I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro e i lavoratori assunti part-time sono **computati sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato** nell'arco di un semestre
- I lavoratori impiegati:
 - per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo;
 - nell'ambito di attività diverse da quelle indicate come stagionali dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n° 1525 e successive modificazioni
(raccolta e spremitura delle olive, produzione di vino comune, raccolta di riso, essiccamento foglie tabacco, taglio boschi, cernita e spedizione prodotti ortofrutticoli freschi, ...)
 - nell'ambito delle attività diverse da quelle individuate dai CCNL più rappresentativi**corrispondono a frazioni di unità – lavorative - anno (U . L . A .) individuate sulla base della normativa comunitaria.**

L'obbligo di valutazione dei rischi

Il “ testo Unico” prevede l'obbligo, per tutti i datori di lavoro agricoli, della valutazione dei rischi, ma stabilisce diverse modalità in funzione del numero dei lavoratori impiegati in azienda.

cioè in funzione:

- del numero dei lavoratori impiegati in azienda (inferiore a 30; tra 30 e 50; oltre 50);
- di talune scadenze temporali (date di riferimento: 18° mese successivo alla data di entrata in vigore di specifici Decreti interministeriali; 30 giugno 2012) ;
- della presenza di talune tipologie di rischio (chimico, biologico, ecc.), per le quali il titolo specifico ribadisce l'obbligo di una valutazione nella quale vengono, una volta individuati i rischi, esplicitati i criteri utilizzati per la relativa valutazione, evidenziando con ciò l'impossibilità dell'autocertificazione .

1. Per i datori di lavoro agricoli che assumono non più di 30 lavoratori:

- a) fino alla scadenza del 18° mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale (di futura emanazione) che individuerà le procedure standardizzate secondo cui effettuare la valutazione dei rischi, e comunque non oltre il 30/06/2012: **è possibile autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.**
- b)-oltre la scadenza del 18° mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale (di futura emanazione) che individuerà le procedure standardizzate secondo cui effettuare la valutazione dei rischi e comunque dal 01/07/2012: **dovrà essere elaborato un documento scritto, basato sulle indicazioni derivanti da tali procedure**

Sia il documento scritto che l'autocertificazione debbono essere conservati in azienda e resi disponibili, anche mediante invio, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2- Per i datori di lavoro agricoli che assumono lavoratori subordinati in numero superiore a 30 ma inferiore a 50, nelle cui aziende non si svolgano attività che espongano i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi con l'esposizione ad amianto.

- **Stato attuale:** il datore di lavoro è tenuto ad **elaborare un documento scritto** (*art. 28*) contenente:
 - a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente alla valutazione dei rischi;
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- **Dopo l'emanazione del Decreto interministeriale** (*di futura emanazione*) che individuerà le procedure standardizzate di cui al punto 1, tali aziende potranno giovare della possibilità di redigere il documento di valutazione dei rischi secondo procedure semplificate.

3. Per i datori di lavoro agricoli che occupano lavoratori subordinati in numero superiore a 30 ma inferiore a 50, nelle cui aziende si svolgano attività che espongano i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi con l'esposizione ad amianto; Per i datori di lavoro agricoli che occupano lavoratori subordinati in numero superiore a 50:

- Il D.Lgs 81/2008 deve essere applicato integralmente, con redazione del documento di valutazione secondo art. 28.

Informazione e formazione dei lavoratori

- **L'informazione deve:**
- essere adatta al destinatario, facilmente comprensibile e specifica per acquisire le necessarie conoscenze e le esperienze utili a prevenire i rischi presenti.
- tener conto delle differenze di genere, di lingua e di provenienza;
- **La formazione :**

Rispondere ai nuovi fabbisogni formativi (**accordo stato – regioni**) in termini di:
durata, contenuti minimi e modalità

Specifico addestramento e verifica di avvenuta formazione

Come migliorare la sicurezza?

L'innovazione

- Oltre ad una corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, va fatta molta attenzione al parco macchine e attrezzature ...
 - Rinnovare le macchine implica fare un passo decisivo nella direzione della salute e sicurezza
 - Ci vogliono le risorse !!!!
 - Il governo da parte sua, a livello centrale e per il tramite del MISE, con la legge finanziaria 2010 ha stanziato 20 milioni per il settore agricolo.
 - Il Ministero del lavoro, in seno della commissione consultiva permanente, ha avanzato la proposta, pare condivisa, alle regioni e alle parti sociali, di destinare la somma di 10 milioni al rinnovamento delle macchine e attrezzature di lavoro;
- (non sono molti ma come ... la somma che fa il totale ...)
- Cioè unendo le forze si riesce a fare “ massa critica ” per riuscire a raggiungere l'obbiettivo di migliorare la sicurezza in un settore che ne ha bisogno.

Grazie per la cortese attenzione

agahmad@lavoro.gov.it

tel uff. 0646834050

